

TERZO SETTORE

Un incrocio di codici e
cavilli o un crocevia di
cittadinanza ?

(utenti-clienti-cittadini)

Welfare dei servizi / welfare di comunità

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI - Soggetti di origine ed iniziativa
«pubblica»

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) - Art. 3 - Soggetti espressione della
libertà «privata» operanti «fuori dal mercato» oppure in un «mercato
speciale»

IMPRESE SOCIALI E SOCIETÀ BENEFIT - Organizzazioni di mezzi orientate
alla remunerazione di un capitale sociale «nel» mercato.

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

AZIENDE SPECIALI

Art.114 TUEL

(Consiglio di Stato sez. V, 22,09,2017 n.4435)

- «ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto».
- Quest'ultimo atto è approvato dal consiglio comunale, unitamente agli «atti fondamentali» di carattere economico e programmatico elencati nel comma 8 del medesimo art. 114.
- Lo stesso ente locale che costituisce l'azienda locale vi «conferisce il capitale di dotazione», ne fissa gli indirizzi ed esercita la vigilanza ed il controllo sulla gestione (comma 6 citato).
- Le aziende locali conformano la loro gestione ai principi generali di contabilità pubblica oltre che ai «principi del codice civile».

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

AZIENDE SPECIALI

Art.114 TUEL

(Consiglio di Stato sez. V, 22,09,2017 n.4435)

- Da questa sommaria ricognizione delle norme di legge concernenti l'azienda speciale si evince che essa costituisce uno strumento di gestione di servizi pubblici locali ex art.112 t.u.e.l. - ed in particolare di quelli a rilevanza economica (a differenza delle istituzioni, deputate allo svolgimento di «servizi sociali» ai sensi del comma 2 dell'art. 114) - avente natura pubblicistica....(distinzione oggi superata/SIG/SIEG)*
- L'azienda speciale è infatti strettamente compenetrata all'ente locale. La personalità giuridica e l'autonomia imprenditoriale per essa previste dall'ordinamento giuridico sono funzionali ad un'organizzazione di mezzi deputata allo svolgimento di attività economiche e non già di funzioni amministrative.
- Ma essa è pur sempre un'"amministrazione parallela", e cioè una struttura inquadrata organicamente nella più ampia organizzazione pubblicistica dell'ente pubblico.

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

*_Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

(G.U. 8 settembre 2016, n. 210)

come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100

(G.U. 26 giugno 2017, n. 147)

Art.2 comma 1.....

h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che **non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza**, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati **dietro corrispettivo economico su un mercato**;

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

AZIENDE SPECIALI

Art.114 TUEL

Tar Lazio, Roma, 18 giugno 2019, n. 7888

Il Servizio Scolastico Integrato è connotato da rilevanza pubblicistica, nella parte in cui è rivolto all'utenza rappresentata dagli alunni dei nidi e delle scuole per l'infanzia nonché dai minori che frequentano le scuole elementari e medie inferiori (senza contare i disabili che frequentano le medie superiori e che possono godere del servizio di assistenza al trasporto scolastico). La scelta, politica prima che giuridica, di sussumere il servizio *de quo* nell'ambito della categoria del servizio di interesse generale è perfettamente coerente nella misura in cui l'Ente intende assicurare continuità nella fruizione ed universalità della prestazione, preservandone lo *standard* qualitativo, che è espletabile attraverso il modello della società mista, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 comma 2, lett. c), e 17 del d.lgs n. 175/2016.

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

AZIENDE SPECIALI

Art.114 TUEL

(CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 27 settembre 2004, sentenza n. 6325)

- Per un preciso inquadramento giuridico della esposta vicenda appare opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Sezione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 ottobre 2001, n. 5515) sull'attività extraterritoriale delle aziende speciali
- <<il Comune può legittimamente avvalersi dell'azienda speciale di altro Comune per la gestione di un proprio servizio, a seguito di convenzione stipulata nel contesto della citata normativa, giungendosi ad affermare che, sulla base del combinato disposto dell'art.5 DPR 902/86 e dell'art.24 l.142/90, può delinearsi un modello procedimentale tipizzato (conclusione di un'intesa disciplinante aspetti predeterminati, deliberazione con maggioranza qualificata dell'estensione dell'attività dell'azienda speciale al territorio dell'altro ente locale) per l'adozione di una formula organizzativa alternativa alla conclusione di contratti con imprese in concorrenza tra loro; un modello rispetto al quale l'applicazione della disciplina comunitaria in tema di procedure di appalto, posta a tutela del mercato e della concorrenza, può rimanere interdetta (Cons. Stato, V, 23 aprile 1998, nn. 475 e 477).

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

AZIENDE SPECIALI

Art.114 TUEL

(CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 27 settembre 2004, sentenza n. 6325)

- E' parimenti condivisibile la precisazione per cui l'azienda speciale del Comune non può partecipare ad una gara (oppure stipulare un contratto a trattativa privata) per l'affidamento della gestione di un servizio pubblico al di fuori del proprio territorio, salva proprio l'ipotesi di cui all'art. 5 D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 (e quindi la possibilità di stipulare apposite convenzioni), in quanto essa è configurata come strumento attraverso il quale l'Ente locale svolge sì un'attività (pubblica) di carattere industriale ed economico, ma pur sempre nell'ambito dei fini predeterminati dalla legge (Cons. Stato, V, 20 marzo 2000, n. 1520).
- L'azienda speciale di un Comune può anche estendere il proprio servizio in un altro Comune, ma a patto che ciò realizzi un'integrazione funzionale della propria attività con quella del Comune vicino. Il Comune, pertanto, non può semplicemente "spogliarsi" di un servizio in favore di un'azienda istituita da un Comune vicinore (cfr. Cons. Stato, VI, 25 settembre 2000, n. 5011). [...]

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

AZIENDE SPECIALI

Art.114 TUEL

(CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 27 settembre 2004, sentenza n. 6325)


- Le aziende speciali, al di fuori degli speciali moduli convenzionali e consorziali tra Enti locali previsti dalle norme di legge e regolamentari, non sono dunque legittimate a partecipare, in concorrenza con altri soggetti privati ed alla stregua di una qualsiasi impresa operante sul mercato, alle gare per l'appalto di pubblici servizi da svolgersi presso altri Enti locali>>.

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

AZIENDE SPECIALI

Art.114 TUEL

**GESTIONE DEI SERVIZI:
L'AZIENDA SPECIALE**



Fonte: Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 114:
"L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di autonomia imprenditoriale
E di proprio statuto"

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

AZIENDE SPECIALI

Art.114 TUEL

Una delle questioni più dibattute in tema di società partecipate riguarda l'impossibilità (articolo 14, comma 6, del Tusp) per un ente pubblico di affidare direttamente a un proprio organismo in house lo stesso servizio che in precedenza era svolto da una propria controllata però fallita. Se ne è occupato il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 5444/2019, che ha riguardato il Comune di Latina. Fallita la vecchia società mista di gestione dei rifiuti, che controllava, il Comune ha costituito una nuova azienda speciale, alla quale ha affidato il servizio dopo aver acquistato il ramo d'azienda dalla curatela della vecchia controllata.

Infatti «l'espresso riferimento a una delle modalità di gestione del servizio pubblico - la società a partecipazione pubblica (...) - porta ad escludere dal divieto le altre modalità, per la presunzione dell'uso preciso e consapevole da parte del legislatore dell'espressioni contenute nelle norme». Tanto più che «l'estensione del divieto ad altre modalità di gestione del servizio pubblico potrebbe avvenire solo attraverso un'interpretazione analogica, ma la norma è derogatoria dell'ordinaria capacità d'agire delle amministrazioni pubbliche e, per questo, ne è vietata l'interpretazione analogica ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ISTITUZIONI -

Art.114 TUEL

l'Istituzione costituisce un modello organizzativo che è stato mutuato da quello delle "istituzioni speciali", che, nella legislazione più risalente (art. 304, L. com. prov. 1934), erano amministrate direttamente dagli enti territoriali ed avevano una contabilità ritenuta parte integrante del bilancio dell'ente locale stesso;

questa caratteristica di maggiore sottoposizione alla signoria dell'ente esponentiale della collettività è conservata anche nell'assetto attuale.

L'art. 114 TUEL, definisce l'Istituzione un "organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale".

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ISTITUZIONI -

Art.114 TUEL

a differenza dell'azienda speciale, l'Istituzione **non gode di potestà statutaria o regolamentare**, poiché la legge attribuisce all'ente territoriale di stabilirne l'ordinamento ed il funzionamento. Infatti, il 3° comma dell'art. 114 Tuel, prevede che le modalità di nomina e revoca degli amministratori debbano essere espressamente previste **nello statuto comunale**, mentre le regole relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Istituzione dovranno essere specificate nel **regolamento degli enti locali**.

l'Istituzione **non possiede "personalità giuridica"**, e, dunque, al contrario dell'azienda speciale **non gode di "autonomia patrimoniale perfetta"**, che ne farebbe un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto da quello dell'ente territoriale di riferimento. Quest'ultimo, quindi, sarà ritenuto direttamente responsabile per le obbligazioni assunte dall'Istituzione.

L'autonomia gestionale dell'Istituzione, perciò, si traduce nella possibilità di scelta degli assetti organizzativi interni e di definizione dei livelli di ottimale allocazione ed utilizzazione delle risorse.

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ISTITUZIONI -

Art.114 TUEL

diversamente da quanto previsto per l'azienda speciale, la quale è tenuta solo a conformare la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi del codice civile (comma 1°, art. 114 TUEL), l'Istituzione è, invece, tenuta all'adozione del medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI - Soggetti di origine ed iniziativa
«pubblica»

Se le Istituzioni hanno assunto ormai un ruolo «marginale» le Aziende Speciali vanno affermandosi come soggetti attuatori delle politiche sociali espresse negli Accordi di Programma dei Piani di Zona (livello sovracomunale di preferenza a livello distrettuale), erogando direttamente servizi ed orientando il «mercato» del terzo settore e/o dei soggetti profit come centrali di committenza (funzione mista di erogatori + stazioni appaltanti)



Fami Lab'Impact

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) - Art. 3 - Soggetti espressione della libertà «privata» operanti «fuori dal mercato» oppure in un «mercato speciale»

26.11.2019 I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

CODICE CIVILE E LEGISLAZIONE SPECIALE 'TERZO SETTORE'

FIGURE CIVILISTICHE TRADIZIONALI → ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E FONDAZIONI (artt.14-35 cc)

FIGURE CIVILISTICHE TRADIZIONALI → ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI (artt.36-42 cc)

- 1 ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS, L.287/91 E L.383/2000)
- 2 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV, L.266/91)
- 3 COOPERATIVE SOCIALI (381/91)
- 4 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD, L.398/91)
- 5 IMPRESE SOCIALI (D.Lgs.155/2006)
- 6 ONLUS (D.Lgs. 460/97, ART.10 E SS. + ART.150 TUIR)
- 7 ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG, L.49/87)
- 8 PRO LOCO (LEGGI REGIONALI)
- 9 VARI TIPI DI FONDAZIONI, *IN PRIMIS* BANCARIE E UNIVERSITARIE (DISCIPLINATE DA VARIE LEGGI SPECIALI)

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

RIFORMA DEL TERZO SETTORE (L. DELEGA 106/2016)

3 DECRETI LEGISLATIVI

- 1) D. LGS. 111/2017 'DISCIPLINA ISTITUTO CINQUE PER MILLE IRPEF'
- 2) D. LGS. 112/2017 'REVISIONE DISCIPLINA IMPRESA SOCIALE'
CON SCHEMA DECRETO CORRETTIVO DEL 21/03/2018
- 1) D. LGS. 117/2017 'CODICE DEL TERZO SETTORE'
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg>
CON SCHEMA DECRETO CORRETTIVO DEL 20/03/2018

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

DEFINIZIONE DI ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

Art.4, co.1 – DEFINIZIONE DI ETS

Sono ETS:

- le ***Associazioni*** riconosciute e non riconosciute, ***Fondazioni***, ODV, APS, Enti filantropici, ***Imprese sociali incluse le Cooperative sociali***, Reti associative, Società di mutuo soccorso, qualsiasi altro Ente privato diverso dalle società
- ***senza scopo di lucro***
- ***costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale***
- mediante lo ***svolgimento in via esclusiva o principale di attività 'di interesse generale art.5'***
- in forma di ***azione volontaria*** o di ***erogazione gratuita di denaro/beni/servizi*** o di ***mutualità*** o di ***produzione/scambio di beni/servizi***
- ***iscritti nel RUNTS***

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

DEFINIZIONE DI ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

Art.4, co.2 - NON POSSONO ESSERE ETS

- **Amministrazioni Pubbliche**
- **Associazioni e partiti politici**
- **Sindacati**
- **Associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche**
- **Associazioni di datori di lavoro**
- **Enti sottoposti a direzione, coordinamento o controllo dai suddetti enti**
- **anche i Comitati (art.39-42 c.c.) sono esclusi dal CTS**

NB: a Enti religiosi il CTS si applica *solo per attività di interesse generale con patrimonio separato* e a condizione che adottino regolamento conforme e depositato nel RUNTS (art.4, co.3)

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Art. 5 - Principali attività di interesse generale

Servizi sociali, prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, educazione, istruzione, **formazione professionale**, attività culturali di interesse sociale con finalità educative, servizi finalizzati alla protezione dell'ambiente, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, **attività culturali**, radiodiffusione sonora a carattere comunitario, **attività turistiche**, formazione extra-scolastica, servizi strumentali ad ETS, cooperazione allo sviluppo, **attività sportive dilettantistiche**

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

ATTIVITÀ DIVERSE


Art. 6 - Attività diverse

Possono essere svolte attività diverse da quelle art.5, a condizione che lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti che saranno definiti con DM Ministero Lavoro

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
(RUNTS) – STRUTTURA (Art.46)



I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ETS

Denominazione sociale	Foma giuridica utilizzabile	Modalità di esercizio delle attività sociali	Requisiti soggettivi degli associati	Disciplina particolare riguardo la struttura, la governance e i controllo
Ente del Terzo Settore (ETS)	<p>Associazione riconosciuta o non riconosciuta</p> <p>Fondazione</p> <p>Altri enti di diritto privato diversi dalle società</p>	<p>-</p> <p>- Erogativa</p> <p>- Mutualistica</p> <p>- Economica</p>	<p>Due o più soggetti, sia persone fisiche sia altri Enti e/o persone giuridiche, per gli enti aventi natura associativa</p> <p>Assenza di direzione e coordinamento o controllo da parte di soggetti P.A.</p>	

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ETS

Denominazione sociale	Foma giuridica utilizzabile	Modalità di esercizio delle attività sociali	Requisiti soggettivi degli associate	Disciplina particolare riguardo la struttura, la governance e i controllo
Organizzazioni Di Volontariato (ODV)	Associazione riconosciuta o non riconosciuta	Prevalentemente in favore di terzi non associati all'Ente. Attività svolta in modo prevalente dai volontari. Per le attività di interesse generale realizzate, la ODV può ricevere solo il rimborso delle spese sostenute e documentate.	Minimo 7 persone fisiche o 3 ODV Se statuto lo prevede, ammessa la partecipazione di altri ETS o enti non profit ma in numero non superiore al 50% delle ODV	Tutti gli amministratori devono essere associati oppure indicati tra i propri associati dalle ODV partecipanti. I componenti degli organi sociali non ricevono compensi ma solo rimborsi spese. Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore del 50% dei volontari

67

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

«Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo **personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.**» (Art. 17)

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

Carattere principale dell'attività di volontariato è la gratuità: l'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita, neanche dal beneficiario.

Come conseguenza della gratuità, la qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio.

Al volontario possono solo essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate ed è vietato il rimborso forfetario.

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ETS

<i>Denominazione sociale</i>	<i>Foma giuridica utilizzabile</i>	<i>Modalità di esercizio delle attività sociali</i>	<i>Requisiti soggettivi degli associati</i>	<i>Disciplina particolare riguardo la struttura, la governance e i controllo</i>
Associazioni di Promozione Sociale (APS)	Associazione riconosciuta o non riconosciuta	In favore dei propri associati, loro familiari o terzi <i>In prevalenza, attività di volontariato dei propri associati</i>	Minimo 7 persone fisiche o 3 APS <i>Se lo statuto lo prevede è ammessa la partecipazione di altri ETS o enti non profit ma in numero non superiore al 50% delle ODV</i>	Esclusione dalla categoria di APS di: circoli privati e associazioni nelle quali manca la parità di trattamento tra i soci, non vi è rispetto del principio di democraticità e nelle quali è consentito la trasferibilità della partecipazione (art.35,co.2,CTS). Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore del 50% dei volontari o al 5% associate ⁶⁸

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ETS

Denominazione sociale	Foma giuridica utilizzabile	Modalità di esercizio delle attività sociali	Requisiti soggettivi degli associati	Disciplina particolare riguardo la struttura, la governance e i controllo
Enti Filantropici	Associazione riconosciuta o fondazione	<p>Erogazione di denaro, beni o servizi, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art.37,co.1,CTS).</p> <p>Reperimento delle risorse attraverso: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e raccolta fondi</p>		<p>Lo statuto deve indicare i principi da osservarsi riguardo: la gestione del patrimonio, la raccolta fondi, la destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni e servizi (art.38,co.2,CTS).</p> <p>Il bilancio sociale deve indicare gli importi delle erogazioni e i beneficiari diversi dalle persone fisiche (art.39,CTS).</p>

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

PRINCIPALI LEGGI ABROGATE DALLA RIFORMA

~~Legge quadro sul
volontariato
(L. 266/1991)~~

~~Legge quadro sulle
associazioni di
promozione sociale
(L. 383/2000)~~

~~Legge quadro sulle
ONLUS
(D.lgs 460/1997)~~

**Resiste
(`depotenziata`)
la L.398/1991
per le ASD**



I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

ATTIVITA' DE-COMMERCIALIZZATE DEGLI ETS

Art.79,co.2 - Attività considerate 'non commerciali'

Le **attività di interesse generale art.5** si considerano di **natura non commerciale quando** sono svolte (anche a favore di 'terzi' non associati) **a titolo gratuito** o dietro versamento di **corrispettivi che non superano i costi 'effettivi'**, tenuto anche conto degli apporti economici di enti P.A.

'Fictio iuris': pur possedendo i requisiti di professionalità, organizzazione e abitudine, il legislatore ritiene tali proventi **non rilevanti** sul piano tributario

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

ATTIVITA' DE-COMMERCIALIZZATE DEGLI ETS

(segue art.79,co.2) Attività considerate non commerciali

Due criteri oggettivi per stabilire se attività comm.li o meno:

- **gratuità**
- **non superamento dei 'costi effettivi', intendendo sia i 'costi di diretta imputazione'** (costi specifici di produzione bene/servizio), **sia i costi indiretti** (spese generali, stipendi per personale amministrativo, etc.)

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

ATTIVITA' DE-COMMERCIALIZZATE DEGLI ETS

Art.79,co.2-bis (decreto correttivo 21/3/18)

**Attività considerate comunque 'non commerciali'
(margine 'di tolleranza')**

*"In deroga al comma 2, l'**attività** si considera
**comunque non commerciale qualora ricavi non
superino del 10% i relativi costi per un massimo
di due periodi d'imposta consecutivi.**"*

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

ATTIVITA' DE-COMMERCIALIZZATE DEGLI ETS

Art.79, co.4 - Elenco attività detassate con presunzione assoluta ('non concorrono in ogni caso'), solo per ETS non commerciali:

- **Raccolte fondi pubbliche, occasionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione (deriva da art.2, D.Lgs.460/97 e art.25,co.1,L.133/99), anche attraverso la cessione di beni di 'modico valore' o di servizi ai sovventori;**
- **Contributi erogati da PP.AA., finalizzati allo svolgimento delle attività istituzionali di interesse generale dell'ente**

E' la trasposizione dell'art.143,co.3,TUIR (in vigore), che non sarà più applicabile agli enti che passeranno nel RUNTS

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

L'articolo 55 del Codice del Terzo settore prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori individuati all'articolo 5 del Codice medesimo assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento. La norma stabilisce che l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato per la co-progettazione avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

L'articolo 56 del Codice del Terzo settore prevede che le amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato o con le associazioni di promozione sociale, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, a patto che tale modalità sia più favorevole rispetto al ricorso al mercato. La norma precisa che l'individuazione dell'organismo con cui sottoscrivere la convenzione avviene mediante procedure comparative riservate ai soggetti summenzionati.

L'articolo 57 del Codice del Terzo settore prevede l'affidamento prioritario alle organizzazioni di volontariato del servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, a determinate condizioni.

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

IMPRESE SOCIALI E SOCIETÀ BENEFIT - Organizzazioni di
impresa orientate alla remunerazione di un capitale
sociale «nel» mercato.

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

IMPRESE SOCIALI

Il d.lgs. 112/2017 costituisce il testo disciplinare di riferimento in materia+ il Codice TS se, e nella misura in cui queste ultime risultino compatibili con le regole della disciplina del citato d.lgs. 112/2017 e, come disciplina *de residuo*, le disposizioni del codice civile applicabili in ragione della forma giuridica in concreto rivestita dall'impresa sociale. **L'impresa sociale è a tutti gli effetti, come ricordato dall'art. 4, co. 1, del d.lgs. 117/2017 un ETS.**

L'espressione "Impresa sociale" esprime una peculiare qualifica normativa riferibile trasversalmente a qualsivoglia organizzazione privata dotata di soggettività giuridica, **ivi incluse le società commerciali**, sulla base del presupposto che queste: (i) siano prevalentemente dedite allo svolgimento, secondo un criterio imprenditoriale, di **un'attività di impresa di interesse generale**; (ii) **non perseguano uno scopo di lucro** ma finalità solidaristiche; (iii) adottino **modalità di gestione** responsabili e trasparenti ed infine (iv) favoriscano il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e, più in generale, dei soggetti a vario titolo coinvolti (c.d. "**stakeholder**").

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

IMPRESE SOCIALI

Detta qualifica è riconosciuta di **diritto alle cooperative sociali ed ai loro consorzi** ed è invece preclusa alle amministrazioni pubbliche, alle società unipersonali possedute da persone fisiche, alle fondazioni bancarie e, più in generale, a tutte le organizzazioni i cui statuti prevedano, anche indirettamente, limitazioni all'erogazione di beni e servizi destinandoli unicamente a favore dei propri soci o associati.

ATTIVITA': assistenza sociale; assistenza sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela ambientale; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica; servizi strumentali alle imprese sociali) nuovi settori quali: ricerca scientifica, attività culturali turistiche o ricreative, *housing* sociale, commercio equo e solidale, inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate, microcredito, agricoltura sociale, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ed altre.

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

IMPRESE SOCIALI

L'elencazione delle attività di interesse generale è inoltre suscettibile di aggiornamenti ed integrazioni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Lo svolgimento di un'attività di impresa di interesse generale, seppur qualificante, non necessariamente deve esaurire il novero delle operazioni condotte dall'ente, ma è sufficiente che questa rivesta un ruolo prevalente. Al precipuo fine di identificazione del ricorrere del carattere di prevalenza : i proventi conseguiti allo svolgimento delle attività di impresa interesse generale devono **incidere in misura superiore al 70% dei ricavi** complessivamente ritratti da parte dell'organismo. Un successivo decreto dovrà meglio dettagliare cosa debba intendersi per attività svolta in via principale.

Indipendentemente dall'oggetto dell'attività svolta, la qualifica di impresa sociale può altresì ascrivere alle **imprese che impieghino per almeno il 30% della complessiva forza lavoro persone rientranti nelle categorie di lavoratori svantaggiati o disabili.**

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

IMPRESE SOCIALI

- ❖ **D.lgs. 112/2017, art. 3):** per le imprese sociali organizzate secondo il modulo delle società, la facoltà di inserire nei propri statuti la possibilità di remunerare i propri soci attraverso una politica di distribuzione dell'utile per una quota che non potrà superare il limite dell'interesse riconosciuto ai buoni postali fruttiferi, maggiorato di due punti e mezzo percentuali, riferito al capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato.
- ❖ L'impresa sociale potrà **destinare una parte degli utili ad aumento gratuito del capitale**, consentito annualmente entro il limite dell'adeguamento della sua misura all'inflazione .
- ❖ Per tutte le imprese sociali, anche per quelle non condotte attraverso lo strumento societario, la **distribuzione di parte degli eventuali avanzi di gestione realizzati potrà avvenire attraverso erogazioni gratuite, allo scopo di supportare specifici progetti di utilità sociale, a favore di enti appartenenti al terzo settore, diversi da consimili imprese sociali, che non siano, direttamente od anche indirettamente, legati da alcun rapporto partecipativo con l'impresa.** La somma degli utili destinati a dividendo, a rivalutazione del capitale e alle erogazioni ad altri ETS dovrà in ogni caso essere **inferiore alla metà degli utili distribuibili**, al netto di eventuali perdite pregresse.

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

SOCIETA' BENEFIT

- ❖ La legge del 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384 (Legge di Stabilità 2016) definisce Società Benefit quelle società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
- ❖ con la Società Benefit la compagine sociale, al momento della costituzione o a seguito di apposita modifica contrattuale, decide di vincolare la società a una missione di beneficio comune che viene pertanto a configurarsi come un obbligo giuridico di natura statutaria.

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

SOCIETA' BENEFIT

- ❖ la SB non costituisce un nuovo tipo sociale, posto che, secondo il dettato normativo (comma 377) possono perseguire una o più finalità di beneficio comune *ciascuna delle società di cui al Libro V, Titoli V e VI, del Codice civile*, ossia le società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) e le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società cooperative e mutue assicuratrici). In sostanza la peculiarità delle SB, rispetto ai tipi sociali già codificati, è rappresentata dalla **integrazione dello scopo sociale tradizionale di natura lucrativa con lo scopo (una o più finalità) di beneficio comune**. Si tratta, peraltro, di un requisito di natura costitutiva o statutaria, dal momento che la *società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire*.

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

SOCIETA' BENEFIT

- ❖ A presidio delle aspettative degli *stakeholder* che abbiano fatto affidamento sulla qualifica in questione, quale garanzia dell'effettivo perseguimento delle finalità di beneficio comune indicate nell'oggetto sociale, il Legislatore ha prescritto l'obbligo di una Relazione Annuale da allegare al bilancio societario; ha assoggettato le Società Benefit alle disposizioni di cui al D.Lgs. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), individuando quale organo di controllo l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (**AGCM**).
- ❖ **La SB si differenzia dall'impresa sociale** di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155: per quest'ultima infatti è obbligatorio destinare gli utili e gli avanzi di gestione agli scopi statutari o all'incremento del patrimonio ed è vietata la distribuzione degli utili; mentre per la Società Benefit lo scopo lucrativo è previsto insieme allo scopo di beneficio comune.

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

SOCIETA' BENEFIT

- ❖ La nuova disciplina non comporta per le SB alcun vantaggio sotto il profilo dei benefici fiscali, sgravi contributivi o agevolazioni finanziarie, non consente alcuna deroga alla disciplina societaria e impone particolari oneri di rendicontazione.
- ❖ alto valore reputazionale collegato alla qualifica "benefit": si ricorda che *la Società Benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi (comma 379). E' innegabile che presentarsi sul mercato come Società Benefit comporti una maggiore attrattiva verso il cliente finale, oggi sempre più attento e sensibile alle scelte sostenibili fatte dalle imprese produttrici o di distribuzione.*

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

SOCIETA' BENEFIT

standard di valutazione esterno per valutare l'impatto generato nell'esercizio. Lo standard deve essere esauriente e articolato nel misurare l'impatto, sviluppato da un ente terzo rispetto alla società, credibile e trasparente. La legge non prescrive il ricorso a uno specifico standard.

Esistono numerosi standard, indicatori compositi, linee guida, sviluppati a livello nazionale e internazionale, che possono essere utilizzati per descrivere e valutare l'impatto generato da una società durante uno certo esercizio. Tra questi si citano le linee guida di reporting G4 promosse dal *Global Reporting Initiative* (un quasi-standard per la redazione di report di sostenibilità); il sistema "Impresa Etica" proposto dal Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena (CISE) - che prevede anche un percorso di asseveramento per le imprese ispirato a principi e prassi contenuti nella Linea Guida UNI ISO26000 (Responsabilità Sociale d'Impresa), il *Global Compact Self Assessment Tool* sviluppato da parte di ONU Global Compact; il *B Impact Assessment* (BIA) sviluppato da B-Lab. Sarà cura della Società Benefit, insieme con i propri stakeholder, selezionare lo standard e verificare il soddisfacimento dei requisiti prescritti dalla norma

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

SOCIETA' BENEFIT

Le Società Benefit godono di benefici fiscali?

Allo stato attuale essere una SB non comporta alcun vantaggio sotto il profilo dei benefici fiscali, sgravi contributivi o agevolazioni finanziarie.

Devo dare pubblicità ai miei obiettivi/finalità di beneficio comune?

Si. Vi è l'obbligo di allegare la relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune al bilancio di esercizio. La relazione deve anche essere pubblicata sul sito internet della società, qualora esistente

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona

SOCIETA' BENEFIT

Srl pubblica

Agromed è la prima srl – società benefit a capitale interamente pubblico.


Ne sono soci

la Camera di commercio e la Provincia di Taranto.

Camera di Commercio Taranto
 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TARANTO
 Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

AGROMED S.R.L. SOCIETA' BENEFIT



38JKBF

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'app QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI	
Indirizzo Sede legale	TARANTO (TA) VIALE VIRGILIO 152 CAP 74121 C/O CITTADELLA DELLE IMPRESE
Indirizzo PEC	info.agromed@arubapec.it
Numero FREA	TA - 155815
Codice fiscale	02576730739
Partita IVA	02576730739
Forma giuridica	società a responsabilità limitata
Data atto di costituzione	19/09/2005
Data iscrizione	28/09/2005
Data ultimo protocollo	11/11/2016
Presidente Consiglio Amministrazione	SPORTELLI LUIGI Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'	
Stato attività	inattiva
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE	
Capitale sociale	150.000,00
Soci	2
Amministratori	2
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	5
Unità locali	0
Pratiche RI dal 12/11/2015	6
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA	
Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI	
Bilanci	2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - ...
Fascicolo	si
Statuto	si
Altri atti	39

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa
 (1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona SOCIETA' BENEFIT

In Italia esiste già un caso concreto rappresentato da **AFAM, le Farmacie Comunali di Firenze**. AFAM era già stata acquisita nel 2016 da Apoteca Natura spa che ha proposto al comune di Firenze e ottenuto la trasformazione in Società Benefit (marzo 2018), proprio per assicurare il perseguimento di finalità di Beneficio comune e che **espandono ed integrano nello statuto le finalità sociali già precedentemente previste dal contratto di servizio**.

Nello specifico, AFAM, si impegna a perseguire un impatto positivo e creare valore nelle seguenti direzioni:

1. COMUNITÀ
2. SUPPORTO ALLA RICERCA
3. CATEGORIE SVANTAGGIATE
4. SOSTENIBILITÀ STRANIERI E TURISTI
5. EDUCAZIONE E PREVENZIONE.

Assofarm individua uno strumento ideale per il perseguimento di finalità sociali in un'operatività di mercato. Mix, quest'ultimo, che è il principale tratto distintivo delle farmacie comunali fin dalla loro nascita. In sintesi, le Società Benefit costituiscono una possibile evoluzione virtuosa rispetto al modello tradizionale di Società i Capitali a scopo di lucro

Assofarm

B Lab Europe - Italia

Assobenefit

Afam Spa Società Benefit

Apoteca Natura



Fami Lab'Impact

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

AVV. PAOLO DELLA CAGNOLETTA

SEZIONE TERZO SETTORE, IMMAGINI TRATTE DA FONTE
APERTA: La Riforma del Terzo Settore, Dott. A. Scalia

26.11.2019 I soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona